CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO TECNICO FEDERALE DI ROMA CAPITALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE IN VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 360/368, FINANZIATI A VALERE SULLA RISERVA TECNICA PREVISTA NELL'AMBITO DEL FONDO "SPORT E PERIFERIE ANNO 2022", FINANZIATI A VALERE SULLA RISERVA TECNICA DEL FONDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2022.
CUP D84J23000950003

Articolo 1
Ambito di applicazione e Definizioni

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato Speciale") costituisce parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale per l'affidamento dei "***LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO TECNICO FEDERALE DI ROMA CAPITALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE IN VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 360/368, FINANZIATI A VALERE SULLA RISERVA TECNICA PREVISTA NELL'AMBITO DEL FONDO "SPORT E PERIFERIE ANNO 2022", FINANZIATI A VALERE SULLA RISERVA TECNICA DEL FONDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2022,*** ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte nel presente articolo oltre ai relativi oneri per la sicurezza.

2. Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche del capitolato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti relativi all'affidamento in oggetto, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

3. Nel presente Capitolato Speciale e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:

- "**Capitolato Speciale d'Appalto**": il presente documento;
- "**Committente**": Sport e Salute S.p.A.;

- "**Appaltatore**": il soggetto cui è affidata l'esecuzione dei Lavori;
- "**Parti**": Committente e Appaltatore congiuntamente intesi;
- **"Contratto":** il rapporto contrattuale tra il Committente e l'Appaltatore, come disciplinato dai Documenti Contrattuali;
- **"Contratto di Appalto"** il documento contrattuale sottoscritto dalle Parti;
- "**Documenti Contrattuali**": l'insieme di tutti i documenti che regolano il Contratto e che fanno parte del medesimo, come individuati nel Contratto di Appalto, e negli altri atti e documenti dai medesimi richiamati;
  - "**Lavori**": l'insieme dei lavori, attività, prestazioni ed adempimenti affidati con il Contratto dal Committente all'Appaltatore;
  - "**Progetto**": l'insieme della documentazione tecnica costituente il Progetto Esecutivo posto a base di gara, comprensivo di elenco elaborati, che individua i Lavori;
  - **"RUP":** il Responsabile Unico di Progetto di cui all'articolo 15 e all' All.I.2 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. ;
  - **"Termine di Ultimazione dei Lavori"**: il termine unitario per l'ultimazione a perfetta regola d'arte di tutti i Lavori;
  - "**Codice**": il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 2
Osservanza di leggi, regolamenti e norme

1. L'Appaltatore sotto la propria responsabilità dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie, come pure osservare tutti i regolamenti, e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti pubblici, che disciplinano l'esecuzione e l'accettazione dei Lavori, la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa fiscale ed ogni qualsivoglia disposizione e/o prescrizione applicabile al Contratto e alla sua esecuzione.

Articolo 3
Dichiarazioni del Contraente

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara, senza riserve e ad ogni effetto di legge:
   - **a.** di avere la piena conoscenza dei luoghi dove i Lavori devono essere eseguiti e di avere preso piena ed effettiva conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso dell'eventuale presenza di pubblici servizi interferenti od interferiti dall'esecuzione e/o dall'esercizio dei Lavori, avendo verificato tra l'altro le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di avere preso piena ed effettiva conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei Lavori;
   - **b.** di aver valutato nell'offerta stessa tutte le circostanze ed elementi qualitativi e quantitativi che influiscono sul costo delle opere;
   - **c.** di avere preso attenta e piena conoscenza del Progetto Esecutivo, dichiarando che lo stesso non presenta errori, omissioni, incompletezze o vizi;
   - **d.** di riconoscere come perfettamente realizzabili i Lavori affidati e di assumere la piena e completa responsabilità della loro esecuzione;
   - **e.** di aver controllato, per i lavori a corpo, le voci e le quantità risultanti dal Computo Metrico Estimativo posto a base di gara attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver formulato la propria offerta tenendo conto delle voci e delle relative quantità ritenute eccedenti o mancanti e delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci del Progetto a base di gara;
   - **f.** di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche, amministrative e di qualità menzionati nel Contratto;
   - **g.** di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza ed i relativi costi, anche alla luce delle disposizioni particolari contenute

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del Titolo IV Capo I del Testo unico sicurezza del lavoro, D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 106/2009, ed allegato al presente Capitolato.

h. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione dei, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione degli stessi;

i. di aver giudicato il Corrispettivo ed i prezzi unitari nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Articolo 4
Obblighi dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme tempo per vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali, ivi incluso il Capitolato Tecnico e l'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, nonché delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 29.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente,

assumendosene ogni relativa alea.

4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente sia alle norme e prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento sia alle indicazioni che verranno impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Le violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) utilizzare le più opportune modalità operative in relazione al tipo di prestazioni da svolgere;

b) utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti dal medesimo richiamati;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai contenuti del Progetto posto a base di gara;

h) ottemperare alla fedele esecuzione del Progetto e agli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato Speciale o dalla descrizione delle opere;

i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

j) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente;

k) informare tempestivamente il Committente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le prestazioni in maniera efficace ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

l) eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Criteri Ambientali Minimi ogni fase di produzione, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, adottando in cantiere, tutte le misure necessarie a garantirne l'osservanza e l'efficacia in ogni fase dei lavori;

m) osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea;

n) per quanto riguarda le prestazioni che comportino l'accesso in cantiere, avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere al cantiere nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso,

fermo restando che è cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;

o) adottare, applicare e mantenere un adeguato piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni in caso di disastro e la verifica periodica dei sistemi di backup;

p) fornire tutte le provviste occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa a disposizione della manodopera specializzata e delle figure professionali occorrenti;

q) allestire e rimuovere i cantieri occorrenti per l'esecuzione dei Lavori;

r) allestire idonea area di stoccaggio per i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, smaltire i materiali di risulta derivanti dalle attività di cantiere e versare i relativi oneri di conferimento;

s) l'esecuzione delle eventuali attività necessarie allo spostamento di servizi pubblici interferiti dall'esecuzione dei lavori;

t) l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali anche se non specificamente previsti e/o di carattere provvisionale, necessari all'esecuzione dei lavori, la realizzazione delle installazioni provvisorie, che si rendessero necessarie a giudizio della Direzione Lavori, per preservare da eventuali danni le opere esistenti ed i manufatti o gli impianti già installati o in corso di esecuzione o installazione, la dotazione dei mezzi amovibili per spegnimento incendi e di cassette di pronto soccorso con dotazioni antinfortunistiche di primo intervento;

u) tutte le ulteriori opere, prestazioni e forniture (anche se non espressamente previste nel Progetto e nel Contratto) necessarie ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte; l'installazione di utenze elettriche, idriche e trasmissione dati autonome e di tutte le altre eventuali utenze occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

v) la cura e il mantenimento e/o ripristino delle strade provvisorie esistenti interne all'area di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

w) la partecipazione a riunioni convocate dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;

x) l'adozione di ogni iniziativa necessaria, utile e/o opportuna per il pieno rispetto di ogni normativa e/o provvedimento comunque applicabile ai Lavori in tema di inquinamento ambientale, acustico, di smaltimento dei rifiuti;

y) la messa a disposizione in cantiere di strutture per la Direzione Lavori, il Responsabile Unico di Progetto e il suo staff di supporto di superfici adeguate, climatizzate, dotate di arredo, bagno, somministrazione di acqua ed energia elettrica;

z) la vigilanza, la guardiania e la custodia del cantiere, sia diurna che notturna, e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera, beni mobili esistenti (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o dei propri consulenti) nonché delle opere eseguite. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la presa in consegna dell'opera;

aa) la pulizia giornaliera delle aree di cantiere interessate dall'esecuzione dei lavori e delle strutture dedicate alla Direzione Lavori, al Responsabile Unico di Progetto e al suo staff di supporto;

bb) a lavori ultimati, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere interessate dai lavori nello stato *ante operam*, lo sgombero dei materiali di residuo, di scarico o detriti delle opere realizzate;

cc) lo smaltimento di rifiuti e di materiali di risulta in discariche per legge autorizzate ad accoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi;

dd) l'adozione di tutti i magisteri necessari, a giudizio del Direttore dei Lavori, per preservare da danni le opere esistenti;

ee) l'illuminazione di tutte le aree di lavoro, esterne ed interne, linee e quadri di alimentazione FM di cantiere, a partire dai punti in cui l'energia sarà resa disponibile dall'Ente erogatore, per garantire i valori di illuminazione di legge, nonché un'illuminazione di sicurezza;

ff) la fornitura della dotazione di sicurezza per eventuali visitatori (elmetti, scarpe di sicurezza, gilet);

gg) l'aggiornamento della documentazione inerente alla programmazione delle attività;

hh) la trasmissione via e-mail, settimanalmente, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei Lavori del registro delle presenze giornaliere degli operai in cantiere;

ii) l'installazione di uno o più cartelli di cantiere, di idonea dimensione e recante tutte le prescritte indicazioni di legge, una immagine del progetto e i dati di tutti i soggetti coinvolti;

jj) la predisposizione e consegna al Committente, come appresso meglio previsto, del Piano Operativo di Sicurezza, prima della consegna dei lavori completo di tutte le informazioni e dati richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, la realizzazione di tutti gli approntamenti di sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), e l'assolvimento di tutte le prescrizioni applicabili, in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

kk) la redazione e la consegna al Direttore dei Lavori del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori nel rispetto di quanto previsto nel Cronoprogramma e nel presente Capitolato Speciale;

ll) ogni obbligo assicurativo e previdenziale relativo al personale impiegato;

mm) l'approntamento dei sistemi di identificazione del personale avente diritto di accesso alle aree di lavoro;

nn) ogni onere derivante dall'adozione di più turni di lavoro giornalieri e dall'impiego di ore di lavoro straordinarie, anche in giornate festive o prefestive, al fine di completare i lavori entro i termini previsti;

oo) gli oneri derivanti dalla necessità di dover operare sotto la soggezione di interferenze derivanti dallo svolgimento nonché dalla eventuale contemporanea esecuzione di altre attività e/o dalla presenza di altri operatori economici all'interno dell'area interessata dai lavori, incaricati direttamente dal Committente e di dover provvedere all'eventuale coordinamento delle attività con gli operatori economici suddetti che, nei limiti dei rispettivi contratti, potranno operare nelle stesse aree e negli stessi periodi di tempo;

pp) adempiere a tutti gli obblighi assunti con l'Offerta e alle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di Offerta;

qq) assumere in proprio, tenendo indenne la Committenza, ogni responsabilità risarcitoria e obbligazione relative o comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni di competenza dell'Appaltatore a termini di Contratto;

7. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

8. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

10. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni in appalto oggetto del presente Contratto sono essenziali per il Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel Contratto, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

11. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei professionisti e dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori.

12. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità produttiva e prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni medesime, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal Contratto.

13. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
14. Il Committente si riserva il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi all'interno del cantiere dall'Appaltatore e/o dai subappaltatori presenti in cantiere che non potranno, per ciò solo, avanzare alcuna pretesa o reclamo, né chiedere indennizzi, a qualsivoglia titolo. In caso di necessità, la Committente si riserva di far eseguire la pulizia del cantiere ad un'impresa specializzata, in danno dell'Appaltatore che, dunque, dovrà assumere a suo carico i conseguenti oneri.
15. Tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni devono essere gestiti dall'Appaltatore ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 183 del D.Lgs n. 152/2016 e s.m.i. L'Appaltatore assumerà la qualifica di Produttore di rifiuto ex D.lgs. n. 152/2006 e, come tale, comparirà sui Formulari di accompagnamento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 04.04.2023 n. 59 e provvederà a tutti i relativi adempimenti previsti dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n. 59/2023.
16. Il diritto di accesso al cantiere, limitatamente all'impegno esecutivo, competerà esclusivamente ai rappresentanti dell'Appaltatore, ai professionisti ed ai consulenti dallo stesso espressamente delegati, al personale dipendente ed agli operai dell'Appaltatore e/o di imprese subappaltatrici espressamente autorizzate dalla Committente, regolarmente iscritti al libro-paga i cui nominativi siano stati previamente comunicati, con cadenza giornaliera, alla Committente, muniti di apposito tesserino nominativo di riconoscimento e che abbiano controfirmato l'apposito registro presenze.
17. L'accesso al cantiere di ulteriori soggetti per conto dell'Appaltatore (rappresentanti commerciali o tecnici di fornitori) potrà avvenire solo previo espresso consenso del Direttore dei Lavori e del CSE, previa sottoscrizione di apposita manleva. Resta inteso che,

previo avviso all'Appaltatore, il Committente, anche per il tramite del Responsabile Unico di Progetto e di suoi consulenti tecnici, avrà libero accesso al cantiere.

18. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

19. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, nella fase esecutiva è richiesta l'applicazione della normativa vigente in materia e finalizzata a garantire l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*"

20. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati dal Committente.

21. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 29 ("Risoluzione del Contratto").

ARTICOLO 5
Rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ivi compresi eventuali lavoratori autonomi, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.

2. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali – inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara o dichiarato dall'Appaltatore in fase d'offerta ove abbia indicato un diverso contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.11, comma 3 del Codice, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche in considerazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 6 e 7 del Codice in caso di subappalto.
7. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 29 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
8. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, l'Appaltatore garantisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti in Contratto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il medesimo Appaltatore. Il subappaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto pertanto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi quelli impiegati da eventuali subappaltatori), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi quelli impiegati da eventuali subappaltatori), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

11. L'Appaltatore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs. 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019;

12. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo, il Committente ha il diritto di trattenere le somme a qualsiasi titolo dovute all'Appaltatore nonché, ove prestata a incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice.

13. L'Appaltatore che occupi all'atto della sottoscrizione del Contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 al Codice;

14. L'Appaltatore che occupi all'atto della sottoscrizione del Contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice;

15. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, è obbligato ad assicurare una quota pari almeno al 16,11% (sedici/11 percento) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile e una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

16. Tutte le imprese operanti in cantiere, salvo il caso in cui siano in possesso e abbiano consegnato alla Stazione Appaltante un'attestazione di qualificazione SOA, in qualsiasi categoria di lavori, in classifica pari o superiore alla III, sono tenuti a consegnare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni di loro pertinenza, copia della propria "patente a crediti", di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2008, in corso di validità e con un numero di crediti superiore a 15 o copia della domanda per il rilascio della "*patente a crediti*" presentata mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A tale scopo,

l'Appaltatore si impegna ad acquisire e a trasmettere al Committente la documentazione di cui sopra relativa ai propri terzi subappaltatori e subcontraenti, tenuti al possesso della "patente a crediti" (sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale), prima dell'avvio delle attività ad essi affidate, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano in possesso di un'attestazione di qualificazione SOA, in qualsiasi categoria di lavori, in classifica pari o superiore alla III, che l'Appaltatore abbia già provveduto a trasmettere in copia al Committente.

Articolo 6
Facoltà del Committente

1. Il Committente, per tutto il periodo di durata del Contratto, nel rispetto della normativa applicabile, vigila sull'operato dell'Appaltatore affinché l'esecuzione delle prestazioni avvenga nel rispetto di determinati standard qualitativi, come previsto nei Documenti Contrattuali.

2. Il Committente esercita tramite le proprie funzioni il controllo delle attività oggetto del Contratto e, pertanto, si riserva la facoltà di impartire istruzioni all'Appaltatore nonché di chiedere, oltre a quanto già previsto nel Contratto, ulteriori analisi, report e quant'altro necessario; a tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire quanto richiesto dal Committente.

3. È facoltà della Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più componenti, facenti parte della struttura tecnica e operativa dell'Appaltatore per giustificati motivi, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali.

4. Le Parti espressamente convengono che il Committente è proprietario di tutti i documenti ed i dati che siano prodotti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni contrattuali; l'Appaltatore si impegna, altresì, ad assicurare l'integrale disponibilità presso

gli uffici della Committente di tutti gli elaborati contabili di pertinenza, nonché dei relativi documenti giustificativi.

Articolo 7
Contabilizzazione dei lavori

1. Per i lavori a corpo, la contabilizzazione è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Il corrispettivo, come determinato in sede d'appalto, per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulle misure o sul valore attribuito alle quantità; ciò anche nel caso in cui le quantità realizzate delle opere soggette a misurazione subiscano delle variazioni in più o in meno rispetto alle previsioni del progetto; fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale con riferimento alla revisione dei prezzi.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice, che siano estranee ai lavori a corpo e misura già previsti; tali prezzi unitari non hanno alcuna efficacia per la parte a corpo e l'importo complessivo dell'appalto resta fisso e invariabile, ai sensi del secondo comma; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate negli atti progettuali e nel computo metrico, essendo obbligo esclusivo dell'Appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e la formulazione del ribasso sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili

dagli elaborati grafici o viceversa nonché per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

5. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro eseguite in ciascuno stato di avanzamento lavori.
6. Il Prezzario applicabile per l'offerta e per la contabilizzazione dei lavori è quello definito dagli elaborati progettuali e vigente, pro tempore, al momento della presentazione delle offerte.
7. Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo definito nell'ambito del Piano di sicurezza e coordinamento e identificati, nel quadro economico, separatamente dall'importo dei lavori da eseguire. Tali oneri dovranno essere separatamente identificati in ciascuno stato di avanzamento dei lavori per la quota parte eseguita.

Articolo 8
Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del Corrispettivo è effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal Contratto e previa verifica da parte del Committente della corrispondenza di quanto fatturato con quanto contabilizzato.
2. Il pagamento del Corrispettivo per l'esecuzione dei lavori avverrà progressivamente per rate d'acconto corrisposte per Stati di Avanzamento Lavori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore a ***150.000,00* (*centocinquantamila*/00).**
3. L'importo delle rate di acconto è determinato:
    - al netto del ribasso d'asta;
    - al netto dell'eventuale ritenuta per il recupero dell'anticipazione;
    - incrementato della quota relativa degli oneri per la sicurezza;
    - al netto della ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale. Si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice;

- al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Le rilevazioni dell'avanzamento dei lavori saranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore; le misure prese in contraddittorio verranno riportate nel Libretti di misura e sul Registro di Contabilità; non saranno comunque inseriti in contabilità Lavori o parti di essi non accettati per qualsiasi ragione dal Direttore dei Lavori.

5. La contabilizzazione degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di realizzazione dei Lavori.

6. La contabilizzazione dei Lavori non comporta accettazione dei lavori stessi, né vincola il Committente in ordine alla quantità e qualità dei Lavori eseguiti. Il Committente potrà in qualsiasi momento rivedere e correggere la contabilità dei lavori. Fino all'approvazione degli atti di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, pertanto, i pagamenti si intendono effettuati in acconto e non comportano in alcun modo accettazione dei lavori.

7. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il …" con indicazione della data di chiusura.

8. Contestualmente alla emissione del SAL o comunque non oltre un termine di 7 (sette) giorni dall'adozione del medesimo, il RUP redige, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il Certificato di pagamento che deve richiamare il relativo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per il recupero dell'anticipazione di cui al precedente comma 3.

9. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori previa:

- acquisizione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e di tutti gli eventuali subappaltatori da questo impiegati;
- presentazione da parte dell'Appaltatore di ogni documento reso necessario da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento o comunque richiesto dalla

Committente per l'eventuale approfondimento delle verifiche relative al rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente.

10. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati dalla Committente in correlazione agli stati di avanzamento dei lavori, subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di concessione del Contributo.

11. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà, comunque, essere effettuato se non dopo la stipula del contratto, e la fattura può essere emessa solo dopo l'aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP da parte del Committente.

12. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

13. Il rispetto dei termini di pagamento da parte della Committente è pertanto subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della corrispondente regolare fattura; la ritardata trasmissione della fattura da parte dell'Appaltatore determinerà il conseguente automatico differimento, di pari periodo del relativo pagamento del Committente.

14. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**

15. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Codice CUP;
- numero e data di emissione della fattura;
- estremi della situazione contabile a cui si riferisce la fattura;
- banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti dedicati di cui al successivo art. 35;

- salvo il caso in cui l'Appaltatore sia stato autorizzato dalla Committente alla cessione del credito, la dicitura di seguito riportata: "il credito di cui alla presente fattura non può essere oggetto di cessione, o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso".

16. Il Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i.; in tal caso si procederà secondo quanto disposto dall'art.11, comma 6 del Codice. Con riferimento a ciò, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né potrà vantare pretese, risarcimenti e/o indennizzi.

17. Il ritardo da parte dell'Appaltatore nella consegna dei documenti sopra citati determinerà un conseguente slittamento del pagamento della fattura emessa da parte della Committente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun maggiore onere o interesse.

18. I pagamenti potranno avvenire solo sul/i conto/i dedicato/i e mediante bonifico unico europeo (SEPA) bancario o postale, in ottemperanza a tutte le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35, come comunicati dall'Appaltatore ed indicato/i nelle fatture, con le modalità e tempi di seguito previsti. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

19. L'Appaltatore dovrà altresì presentare al Committente, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento da parte della Committente delle fatture, le copie delle fatture quietanzate dei suoi eventuali subappaltatori (ove non previsto il pagamento diretto). Il Committente ha la facoltà di sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore delle fatture a cui si riferiscono le prestazioni dei subappaltatori per le quali non sono state presentate le relative fatture quietanzate.

20. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art.11, comma 6, del Codice; le ritenute possono essere svincolate, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

21. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Appaltatore a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento.

22. Il conto finale dei lavori, ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice, è redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

23. La corresponsione della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente comma 20, al netto dei pagamenti già corrisposti e delle eventuali penali, sarà effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio dei lavori, previa acquisizione della documentazione indicata al precedente comma 9, e della garanzia di cui al successivo comma 23 e, nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

24. Ai sensi dell'art.117, comma 9, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del pagamento della rata di saldo e l'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Collaudo.

25. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

a) dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";

b) dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all'Erario.

26. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;

b) per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

c) per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

27. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 29 ("Risoluzione del Contratto").

28. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. L'atto costitutivo del RTI dovrà quindi prevedere il mandato all'incasso in favore della mandataria. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Articolo 9

Elenco prezzi, nuovi prezzi, Revisione dei prezzi

4. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature, gli apprestamenti per la tutela della sicurezza ed ogni altro onere, anche se non specificamente identificati dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che quantitativamente, i lavori di manutenzione ordinaria appaltati.

5. I Prezzari contrattuali applicati per l'individuazione dei costi del presente appalto sono quelli definiti dagli elaborati progettuali.

6. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a) tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per fornire tutti i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera, predisposizioni per la tutela della sicurezza nella piena conformità al progetto e alla normativa vigente.

7. I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere, forniture, mezzi e attività, oneri della sicurezza necessari per il compimento del lavoro, fermo restando che, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori la mano d'opera non è soggetta a ribasso d'asta.

8. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi determinati dalla normativa vigente in materia di prezzari ufficiali, nuovi prezzi e revisione prezzi.

9. Qualora, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non fossero previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il Committente e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- dal Prezziario contrattuale, oppure, se non reperibili:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Ai nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Committente su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

9.1. *Revisione dei prezzi*

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a), del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico revisionale determinato ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Allegato II.2-bis al Codice, mediante media ponderata degli indici di costo delle lavorazioni riferiti alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A del medesimo Allegato, adottati con Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2026, n. 743, sentito l'ISTAT.
3. L'Allegato II.2-bis al Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.

4. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dal Committente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

   Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'attivazione della revisione dei prezzi, il Committente monitora l'andamento dell'indice sintetico revisionale dell'appalto con frequenza corrispondente a quella di aggiornamento degli indici revisionali pubblicati dall'ISTAT. Il valore di riferimento ai fini del calcolo della variazione dell'indice sintetico è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.
5. Quando, in occasione delle verifiche di cui al precedente comma 4, si realizzano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi, il Direttore dei Lavori provvede al relativo accertamento e ne dà comunicazione al RUP e all'Appaltatore.
6. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei Lavori, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 5, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice. A tal fine, il Direttore dei lavori trasmette al Committente, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei Lavori, uno stato di avanzamento dei Lavori revisionale, il cui importo, in aumento o in diminuzione, è determinato secondo la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'Allegato II.2-bis al Codice.
7. Il Committente provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei Lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
8. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, del Codice il Committente verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'Allegato II.2-bis al Codice, il pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi può avvenire mediante adozione di un unico stato di avanzamento dei Lavori, nel quale sono riportati separatamente l'importo contrattuale di

cui all'art. 125, comma 3, del Codice e l'importo revisionale determinato ai sensi del medesimo Allegato.

10. Nel caso di varianti in corso d'opera, il Committente, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato II.2-bis nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 7 del medesimo Allegato. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, così determinato, si applica agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
11. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si applica quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, del Codice.
12. Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice devono essere inserite clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice civile.
14. Le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) individuate ai fini del presente appalto e i relativi pesi percentuali, ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale, sono riportati nella seguente tabella:

TOL	Descrizione	Importo netto lavori	% su totale netto	Lavorazioni ricomprese
TOL1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali	€ 1.241.089,83	86,91%	Opere edili, strutture, finiture, infissi, vetrate, opere in ferro e opere accessorie
TOL4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	€ 20.564,19	1,44%	Demolizioni, scavi e reinterri
TOL14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione	€ 34.596,66	2,42%	Impianto elettrico, allarme e antincendio
TOL15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico-sanitari e trasportatori	€ 121.578,20	8,51%	Impianto idrico-sanitario, climatizzazione e ascensore
TOL20	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	€ 10.036,31	0,70%	Conferimento rifiuti
	Totale lavori IVA esclusa	**€ 1.427.865,20**	**100,00%**	

15. L'indice sintetico revisionale dell'appalto (I_S) è determinato come media ponderata degli indici di costo relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) che compongono l'opera, sulla base del relativo peso percentuale sull'importo complessivo delle lavorazioni, secondo la seguente formula:

$$I_s = \Sigma\ (p_i \times I_TOL_i)$$

dove $\mathbf{p_i}$ rappresenta il peso percentuale della singola TOL e $\mathbf{I_TOL_i}$ il relativo indice di costo.

16. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis del medesimo decreto.

Articolo 10
Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.125 del Codice è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al **20%** del valore del Contratto da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.lgs. n.36/2023.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, da imprese bancarie o assicurative autorizzate che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività, oppure dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 11
Direzione tecnica del cantiere

1. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, sarà tenuto ad assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere in conformità agli accordi contrattuali e nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché ad osservare tutti gli ordini impartiti dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere in qualità di Direttore Tecnico di cantiere la persona fisica nominativamente indicata in sede di offerta o, nel caso non sia stato indicato in quella sede, in fase di sottoscrizione del Contratto di Appalto. Non sono ammesse modifiche, salvo impedimenti non riconducibili a fatto o colpa dell'Appaltatore o da questi non prevedibili. Prima di procedere ad eventuale sostituzione, l'Appaltatore si impegna a proporre tempestivamente al Committente un soggetto con qualificazioni almeno pari al Direttore tecnico da sostituire, allegando alla proposta il curriculum vitae del candidato sostituto. Il Committente valuterà detto candidato sulla base degli stessi criteri eventualmente utilizzati per la valutazione del Direttore Tecnico uscente e si riserva il diritto di rifiutare i candidati non ritenuti idonei; il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore le sue determinazioni al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione. È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Direttore tecnico di cantiere per giustificati motivi, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente; nel caso in cui venga richiesta

la sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.

Articolo 12
Qualità dei materiali

1. Nell'esecuzione dei Lavori dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Contratto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti, anche relativamente ai sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del Progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. In particolare, i materiali da impiegare nei Lavori dovranno essere conformi al Regolamento EU 305/2011 e l'esecuzione dei Lavori dovrà essere conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con D.M. 17 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti e al D.lgs. 16 giugno 2017, n.106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla D.L., anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145 e l'art. 4 dell'All.II.14 al Codice.

Articolo 13
Verifiche ispettive

1. Il Committente può effettuare apposite verifiche ispettive. Le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione

(anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

2. Le verifiche ispettive possono riguardare:
   a) le prescrizioni previste nel progetto esecutivo, nonché nel presente Capitolato Speciale, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
   b) gli aspetti/requisiti attinenti ai Lavori e/o processo e/o al servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
   c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
3. L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente ogni attività occorrente al fine di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei Lavori nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Committente, ai fini delle suddette verifiche, ha la facoltà di chiedere, oltre a quanto già previsto nel Contratto, ulteriori analisi, report e quant'altro necessario, all'Appaltatore, a carico del quale rimarranno i costi; a tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire quanto richiesto dal Committente, assicurando l'integrale disponibilità di tutti i documenti di pertinenza.
5. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dei lavori e delle attività esercitati dall'Appaltatore, il medesimo, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o comunque occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

6. Qualora, nel corso dei Lavori, risulti dalle dette verifiche e/o controlli che l'esecuzione dei Lavori non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto per negligenza dell'Appaltatore, il Committente e/o il Direttore dei Lavori possono fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni, pena l'applicazione delle penali previste in Contratto. Trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ex art. 1456 c.c. e ai sensi del successivo art.29, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Articolo 14
Termine dei Lavori e Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori

1. L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori e, più in generale, della tempistica prevista dal Cronoprogramma, che potrà fissare scadenze intermedie inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi ad opera di altre ditte per conto del Committente.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato, coerentemente con il cronoprogramma di progetto, in complessivi ***630*** (*seicentotrenta*) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori in modalità di avvio immediato.

   Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. In ogni caso, l'Appaltatore, dichiarandosi pienamente edotto della documentazione contrattuale e progettuale, dello stato dei luoghi e delle condizioni di esecuzione dei Lavori, nonché dei tempi necessari per l'approvvigionamento dei materiali e delle forniture, dei quali dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, è tenuto a organizzare l'esecuzione dei Lavori in modo da assicurarne l'integrale ultimazione entro il predetto termine contrattuale di cui al comma 2.

4. Prima dell'inizio dei Lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al Committente e alla Direzione Lavori il proprio "***Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori***", redatto nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori e del Cronoprogramma e secondo le modalità e tenendo conto delle prescrizioni tutte previste nei Documenti contrattuali, nonché di ogni altro fatto, circostanza e/o rischio rilevanti.

   Il Programma Esecutivo di dettaglio dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; lo stesso dovrà altresì dare evidenza delle risorse umane e tecnologiche utilizzate.

5. Il Direttore dei lavori, entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del Programma Esecutivo di Dettaglio dei Lavori, approverà o respingerà il suddetto Programma e/o i successivi aggiornamenti. Nell'ipotesi in cui tale Programma venga respinto, il Contraente è tenuto, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rigetto, a ripresentare il Programma con le modifiche richieste.

6. La mancata presentazione del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori, la mancata revisione/aggiornamento dello stesso e/o la non approvazione da parte del Direttore dei Lavori, legittimeranno il Committente a sospendere i pagamenti e/o a risolvere il Contratto.

7. Il Cronoprogramma può essere modificato o integrato dal Committente, mediante ordine di servizio, senza che ciò possa costituire motivo di richieste di maggiori oneri e/o tempi da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei Lavori e in particolare:

   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;

   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei Lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori deve essere coerente con il P.S.C., eventualmente integrato ed aggiornato.

8. In tutti i casi predetti, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori, adeguato in conformità alle modifiche del Cronoprogramma.

9. Fermo quanto sopra, il Committente potrà richiedere in qualunque momento, in relazione alle esigenze operative dello stesso, modiche e perfezionamenti del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori che l'Appaltatore è obbligato a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori, senza che ciò possa determinare motivo di richiesta di maggiori compensi.

10. Tutti i termini di esecuzione indicati nel Cronoprogramma e recepiti nel Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori sono essenziali e inderogabili.

11. In caso di consegne parziali ai sensi del successivo art.14, comma 5, il Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

12. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano la fissazione di un nuovo Termine di Ultimazione dei Lavori così come nel caso di concessione di proroghe e/o in caso di sospensioni disposte e/o accettate dal Committente, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma; in tal caso l'Appaltatore sarà tenuto al conseguente adeguamento del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori.

Articolo 15
Direzione dei Lavori

1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei Lavori ai quali è preposto, nonché tutti i compiti e le funzioni a lui affidate dall'Allegato II.14 al Codice. Egli è interlocutore in via esclusiva con l'Appaltatore per gli aspetti tecnici del Contratto.
2. L'Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell'esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.
3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le istruzioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del Progetto e degli obblighi derivanti dal Contratto. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente comma il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. e ai sensi del successivo art. 29 per colpa dell'Appaltatore ovvero applicare una penale nella misura indicata in contratto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato dal Direttore dei Lavori.

Articolo 16
Consegna dei lavori

1. La consegna dei Lavori verrà effettuata mediante la redazione e sottoscrizione in contraddittorio tra le Parti di apposito Verbale di Consegna, dalla cui data decorrerà il Termine di Ultimazione dei Lavori.
2. È facoltà del Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei Lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto di Appalto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul Verbale di Consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Il Committente potrà procedere a consegne parziali dei Lavori, senza che ciò determini il diritto dell'Appaltatore a indennizzi, rimborsi, compensi, o risarcimenti a qualsiasi titolo né diritto a proroghe o variazioni dei termini del programma contrattuale. In tal caso il Termine di Ultimazione dei Lavori decorrerà dall'ultimo verbale di consegna parziale con obbligo per l'Appaltatore di realizzare in via prioritaria i Lavori consegnati e di adeguare di conseguenza il Programma dei Lavori di dettaglio.

4. Qualora nel giorno ed ora indicati dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo per ricevere la consegna dei Lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare un nuovo termine perentorio per la consegna con preavviso scritto, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 (quindici), fermo restando che il Termine di Ultimazione dei Lavori decorrerà comunque dalla data della prima convocazione. Qualora anche alla nuova data stabilita dalla Committente l'Appaltatore non si presentasse per ricevere la consegna, è facoltà del Committente dichiarare risolto il Contratto ex art. 1456 c.c. e ai sensi del successivo art. 29 per colpa dell'Appaltatore e incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Nel caso di ritardo nella consegna dei lavori o di sospensione della consegna per un tempo superiore a 60 giorni per cause imputabili al Committente, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, ferma restando la facoltà del Committente di non accogliere l'istanza qualora ne abbia interesse. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice. Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 di tale articolo 3, si specifica che, nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei seguenti limiti: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
6. L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione seguente:
    - Programma Esecutivo di dettaglio dei lavori;
    - la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
    - la lista degli addetti ai lavori, specificando nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza, categoria e se trasfertista o meno, nonché la posizione INAIL ed INPS di detto personale;
    - sede e numero di iscrizione del Contraente alla Camera di Commercio;

- i dati necessari all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- certificati di iscrizione alla Cassa Edile o analogo Ente;
- copia del registro degli infortuni;
- copia autentica del libro matricola dei dipendenti o copia semplice controfirmata dalla Direzione Lavori;
- Piano Operativo di Sicurezza corredato degli eventuali aggiornamenti e dalle eventuali proposte di integrazione al P.S.C.;
- lettera di accettazione da parte degli eventuali subappaltatori delle condizioni contenute nel P.S.C. e delle norme di sicurezza sul lavoro;
- copia delle polizze assicurative previste e relative attestazioni di pagamento dei premi.

Articolo 17
Variazione dei lavori

1. Il Committente, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del Codice, ha facoltà di introdurre nei Lavori quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta e/o pretendere compensi all'infuori dell'adeguamento del Corrispettivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
2. Non sono riconosciute varianti in corso d'opera senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Committente, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente
3. Non sono considerati varianti ai sensi del presente articolo, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento o una diminuzione del Corrispettivo, di cui al comma 9 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al Codice.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

5. Nel caso di varianti ai sensi del presente articolo, la quantificazione dei lavori in variante e il conseguente adeguamento del corrispettivo in aumento o in diminuzione dovrà avvenire, previo lo scomputo dell'onere economico delle eventuali lavorazioni sostituite o variate, assumendo, per quanto possibile, i prezzi unitari contrattuali, come riportati nell'Elenco Prezzi, mentre, in mancanza di prezzi unitari contrattuali, i nuovi i prezzi saranno valutati:
   i. desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del Codice, ove esistenti, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore;
   ii. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
6. Nessuna modificazione ai Lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa dell'Appaltatore, il quale, in caso di violazione del divieto, si obbliga, salva diversa valutazione del Direttore dei Lavori, a ridurre in pristino, a sua cura e spese, il risultato dei lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, ancorché accettati dal Committente.
7. Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

Articolo 18
Sospensione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Codice, qualora circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto di Appalto, il Direttore dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei Lavori, redigendo apposito Verbale di Sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore. Il Verbale di Sospensione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, dell'Allegato II.14 del Codice.
2. Il Verbale di Sospensione è inoltrato al RUP entro il quinto giorno naturale e consecutivo dalla data della sua redazione.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione può anche essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data della sua emissione.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Il Verbale di Sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto Verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei Lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di Ripresa dei Lavori che deve essere

sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale dei Lavori indicato dal RUP.

7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei Verbali di Sospensione e di Ripresa dei Lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei suddetti verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità, a pena di decadenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei Lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per l'effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma.
9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Committente si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
10. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei Lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmettendolo tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
11. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni relative ai Verbali di Sospensione e di Ripresa dei Lavori di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.
12. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3, il Contraente può richiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i criteri e nei limiti individuati all'art. 8, comma 2, dell'Allegato II.14 del

Codice. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, è escluso il riconoscimento di ogni eventuale maggior danno.

13. Salvo quanto previsto nel presente articolo, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, interrompere o ritardare l'esecuzione dei Lavori Ove, disattendendo tale divieto, l'Appaltatore dovesse unilateralmente sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tale comportamento si configurerà come grave inadempimento e il Committente potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 29.

Articolo 19
Proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del Codice, nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine fissato può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del predetto termine.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta di proroga può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del Termine di Ultimazione dei Lavori, ma comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al Direttore di Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti, rispettivamente, a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del Termine di Ultimazione dei Lavori, essa ha effetto retroattivo a partire dal Termine di Ultimazione dei Lavori.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 20
Subappalto

1. Il subappalto è ammissibile, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta, ed entro i limiti stabiliti nella documentazione di gara e dalla normativa vigente. I contratti di subaffidamento sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili od alla diversa soglia indicata dall'Appaltatore in sede di offerta.
2. Nei limiti di cui sopra il subappalto è autorizzato dal Committente. Per tutto quanto non specificato, trova applicazione l'art. 119 del Codice.
3. L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando allo scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione da parte dell'Appaltatore
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di: *i)* evitare la parcellizzazione delle attività, favorendo

invece unitarietà di esecuzione e coordinamento; *ii)* limitare la presenza di molteplici addetti appartenenti a diversi operatori che potrebbe determinare criticità organizzative ed operative, aumentando anche i rischi di scarso coordinamento e di minore efficacia nell'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro; *iii)* prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

6. L'autorizzazione al subappalto sarà subordinata alla verifica del rispetto da parte del subappaltatore degli obblighi previsti dalla normativa relativa alla c.d. "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III. Sarà causa di revoca dell'autorizzazione al subappalto la revoca o la sospensione della patente a crediti del subappaltatore o il raggiungimento di un punteggio inferiore a 15 crediti durante l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.
7. I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del Contratto di subappalto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare di appalto. In caso di perdita di detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.
8. In caso di subappalto non autorizzato ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il Contratto ex art 1456 c.c. e ai sensi del successivo art. 29, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub-contratto, comunica al Committente il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto, per i sub-contratti che comportino operatività in cantiere acquisisce e tramette al Committente la "patente a crediti" relativa a tali soggetti. Sono, altresì, comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

Articolo 21
Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, per la sottoscrizione del Contratto di Appalto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", secondo la disciplina e la misura prevista dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice, e pari al **5%** dell'importo contrattuale. Non trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.
2. La garanzia deve esser conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B-Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.
3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 29 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale mancato o inesatto adempimento agli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
    a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
    b) il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

5. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
6. La predetta garanzia sarà svincolata progressivamente in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino al limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo le condizioni di cui all'art.117 comma 8 del Codice; il restante 20% deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente l'importo della garanzia di cui il Committente si sia avvalso in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, fatta salva la possibilità per il Committente di dichiarare la risoluzione del Contratto, la reintegrazione potrà essere effettuata, ove possibile, dal Committente, a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. L'importo della predetta garanzia dovrà altresì essere adeguato in rapporto agli aumenti del corrispettivo del Contratto da qualsiasi causa determinati ai sensi del Contratto.
9. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. In tal caso, i garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Committente.

Articolo 22
Polizze assicurative

1. L'Appaltatore deve stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei Lavori a proprie cure e spese le seguenti polizze:

a) una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.), conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, in favore della Stazione Appaltante, a copertura:

- (sezione A “Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”), dei danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari **all’importo del contratto medesimo**;
- (sezione B “Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle opere” - RCT), dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l’esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a **€ 1.500.000,00** unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La copertura della polizza CAR ed RCT, di cui alla presente lettera a), decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

b) L’Appaltatore, inoltre, a copertura degli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui si avvarrà durante l'esecuzione, dovrà produrre polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO"), con massimale non inferiore ad € **1.500.000,00** per sinistro con il limite di € **1.500.000,00** per persona infortunata.

2. In tali polizze di assicurazione dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- fra le parti contraenti viene convenuto che anche la Committente, il Direttore dei Lavori, il CSE ed i loro dipendenti e/o collaboratori, sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la medesima polizza;
- la Compagnia Assicuratrice dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 o successivi decreti vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligo contrattuale di presentazione della polizza).

4. L'Appaltatore non potrà iniziare i Lavori finché tutte le assicurazioni di cui al precedente punto a suo carico non siano state stipulate e si assumerà ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate o lo fossero senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire copia autenticata delle predette polizze al Committente prima dell'inizio dei Lavori nonché, successivamente al pagamento dei premi, copia delle quietanze/appendici di proroga.

5. Le coperture assicurative sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti. Pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio per le franchigie di polizza e per danni verificatisi che dovessero superare i massimali previsti in dette polizze e/o per quelli che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere risarciti dalle Compagnie Assicuratrici, manlevando il Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei Lavori nonché successivamente in dipendenza degli stessi.

6. Il Committente si riserva la facoltà, in caso di mancata presentazione e/o mancato rinnovo o pagamento dei premi, da parte dell'Appaltatore, delle polizze previste nel presente articolo, nei termini tassativi ed inderogabili, di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. e ai sensi del successivo art. 29. In alternativa, laddove al momento del pagamento delle fatture l'Appaltatore non sia in regola con le predette assicurazioni il Committente si riserva la facoltà di detrarre, dalle fatture da liquidare, l'importo che avrebbe dovuto essere garantito. Ove il Committente abbia operato in tal senso, tale detrazione infruttifera sarà soggetta alle stesse modalità di svincolo previste per le polizze non presentate o non

regolari, fatta salva la possibilità di essere restituita in caso di regolarizzazione delle suddette polizze. In caso di mancato pagamento dei premi, il Committente si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., di provvedere direttamente al pagamento dei premi, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

Articolo 23
Ultimazione dei Lavori e presa in consegna – Manutenzione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in complessivi **120** ***(centoventi)*** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori o dalla data dell'ultimo Verbale di consegna parziale dei Lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavorazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della Committente oppure considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da realizzare prima della fine dei lavori e previa emissione, se richiesta, del certificato di regolare esecuzione/ certificato di collaudo provvisorio, riferito alle sole parti funzionali interessate
4. Ultimati i Lavori, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, il quale provvederà ad accertare in contraddittorio con l'Appaltatore la loro integrale esecuzione, redigerà il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo trasmetterà al RUP il quale ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.
5. Nel Certificato di Ultimazione dei Lavori il Committente può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni, per il completamento di lavorazione di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine

comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

6. L'Appaltatore è tenuto alla custodia e manutenzione delle opere eseguite fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore medesimi, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita dallo stesso nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. La presa in consegna dei Lavori eseguiti avverrà a seguito della redazione del Certificato di Ultimazione. A tale fine, verrà redatto un apposito verbale di presa in consegna in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di assenza dell'Appaltatore.
9. La Committente può richiedere la consegna anticipata di quanto eseguito, in tutto o in parte, sia in corso d'opera, sia dopo l'ultimazione dei Lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 24 dell'Allegato II.14 al Codice. Tale consegna anticipata non dà diritto ad alcuna indennità e/o alcun compenso a favore dell'Appaltatore, ma fa venir meno l'obbligo di custodia dei soli Lavori consegnati; resta fermo l'obbligo di provvedere alla manutenzione e alla immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze riscontrate dalla Committente. Resta comunque inteso che la consegna al Committente dei Lavori eseguiti non comporta in nessun caso accettazione degli stessi da parte del Committente medesimo.

Articolo 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

1. Il collaudo dei Lavori, con emissione del relativo certificato di collaudo dei Lavori, dovrà essere ultimato entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dal Certificato di Ultimazione dei Lavori di cui al precedente art. 20, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente, qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei Lavori; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine. In tali casi, tutti i riferimenti contenuti nel contratto al certificato di collaudo dovranno intendersi riferiti al certificato di regolare esecuzione.
3. Gli oneri relativi alle procedure di collaudo sono a carico dell'Appaltatore, che si impegna fin d'ora a cooperare attivamente ed a fornire tutta l'assistenza necessaria a semplice richiesta del Committente e/o del Direttore Lavori. Il Committente e/o il Direttore Lavori potranno ordinare all'Appaltatore di eseguire interventi correttivi o sostitutivi e/o rifacimenti dei Lavori eseguiti se non ritenuti conformi al Contratto e alle regole dell'arte. In tal caso il Contraente è obbligato ad eseguire a propria cura e spese tali interventi e/o rifacimenti nei termini fissati dalla Committente e/o dal Direttore dei Lavori. Sono a carico del Contraente tutte le spese per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle carenze, vizi e difetti riscontrati. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare al Contraente. Nel caso in cui il saldo non fosse sufficiente, il Committente provvederà ad escutere per il relativo importo le garanzie prestate dal Contraente. Solo all'esito della eliminazione degli eventuali vizi e/o difetti e/o carenze, verrà emesso il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione dei Lavori, nel quale si darà atto della positiva effettuazione delle prove, delle verifiche e della funzionalità dei Lavori.

Articolo 25
Disposizioni in materia di sicurezza

1. Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver esaminato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consegnato dal Committente e di condividerne il contenuto senza eccezione alcuna;
- di avere preso piena e completa consapevolezza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori, dandone atto nel Verbale di Consegna dei Lavori;
- di attuare e di attenersi, per quanto previsto nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al PSC nonché ai successivi approfondimenti forniti dal Committente o dal Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori (di seguito, "CSE"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del PSC.

2. L'Appaltatore si impegna, con integrale onere a suo carico, a:

- presentare, prima della consegna dei lavori, al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (di seguito "CSE"), il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito "POS") proprio e delle eventuali ditte terze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali Piani specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore e gli eventuali terzi contraenti, fornitori o lavoratori autonomi dovranno utilizzare, comprenderà l'analisi e la valutazione dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure;
- eventuali proposte migliorative di modifica e di integrazione del PSC.

3. Laddove la verifica di idoneità del POS dell'Appaltatore o dei suoi eventuali terzi contraenti non si concludesse positivamente, il Committente, tramite il CSE, lo comunicherà all'Appaltatore che, nel più breve tempo possibile entro i successivi dieci giorni, predisporrà o farà predisporre ai suoi eventuali terzi contraenti una nuova versione del POS allineate alle direttive del CSE. Le eventuali modifiche richieste dal CSE saranno a totale carico dell'Appaltatore e dei suoi eventuali terzi contraenti, che non potranno avanzare al riguardo

alcuna richiesta di compensi aggiuntivi e/o pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamenti e dei prezzi contrattuali.

4. Le suddette proposte migliorative di modifica e di integrazione al PSC approvate dal CSE saranno impegnative per l'Appaltatore e gli eventuali terzi contraenti.
5. In caso di inosservanza delle misure prescritte nel PSC, negli approfondimenti predisposti dal Committente o dal CSP o dal CSE o nei Piani operativi di sicurezza, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i Lavori potranno essere sospesi fino all'eliminazione dell'irregolarità rilevata, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori termini e/o oneri comunque denominati e fermo restando il risarcimento del danno che ne dovesse eventualmente derivare al Committente .
6. In caso di gravi e ripetute violazioni delle misure prescritte nei citati documenti, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 29.
7. Gli elaborati costituenti il PSC, gli approfondimenti predisposti dalla Committente o dal CSE e i POS devono essere tenuti a disposizione degli Enti preposti alla verifica ispettiva dei cantieri.
8. L'Appaltatore e i suoi eventuali terzi contraenti sono tenuti a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento dei Lavori avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, anche se emanata successivamente alla decorrenza del Contratto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore o sugli eventuali suoi terzi contraenti, restandone sollevata il Committente, nonché il personale a qualsiasi titolo incaricato di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza in corso di esecuzione.
9. L'Appaltatore dichiara di manlevare integralmente la Committente tenendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali controversie, responsabilità e pretese connesse alla eventuale inosservanza della normativa in materia di sicurezza da parte dei dipendenti o degli eventuali terzi contraenti dell'Appaltatore.

10. L'Appaltatore provvederà altresì:

a) a fornire, su richiesta del Committente o del CSE la propria documentazione e quella predisposta dagli eventuali terzi contraenti, per ottemperare alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché alla Verifica di Idoneità Tecnico-Professionale, in quest'ultimo caso almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'ingresso in cantiere;

b) ad effettuare la verifica di Idoneità Tecnico-Professionale per tutti i propri eventuali terzi contraenti, impegnandosi a trasmettere al Committente, solo ad esito positivo della verifica e con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al possibile ingresso in cantiere, la completa raccolta documentale verificata;

c) a portare alla conoscenza preventiva di tutti i lavoratori propri e degli eventuali terzi contraenti, tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna e quelli individuati nel PSC, negli approfondimenti predisposti dalla Committente o dal CSE, e nel POS;

d) a far osservare a tutti i lavoratori propri e degli eventuali terzi contraenti, tutte le norme e le disposizioni contenute nella legislazione in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, ivi inclusi l'obbligo di dotazione e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e dell'idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, in conformità a quanto previsto dai C.C.N.L. applicabili;

e) a curare che tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati, propri o degli eventuali terzi contraenti, siano in regola con le prescrizioni vigenti in tema di sicurezza;

f) ad allontanare immediatamente attrezzature, mezzi d'opera o altro, sia propri sia degli eventuali terzi contraenti, non rispondenti alle predette norme e a sostituirle o farle sostituire con altre idonee al corretto e sicuro impiego;

g) ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nel Contratto, tutti i propri lavoratori, gli eventuali terzi contraenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

h) a partecipare e a far partecipare gli eventuali terzi contraenti a tutte le riunioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro indette dal CSE o dal Committente;

i) ad ottemperare, in caso di infortunio, di incidente o di pericolo grave occorso ai propri lavoratori, a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla relativa legislazione vigente, informando immediatamente il Committente, e inviando copia degli adempimenti di legge predisposti e di ogni altra documentazione richiesta relativa all'infortunio o incidente. Il Contraente dovrà osservare l'obbligo dell'informativa e della consegna alla Committente della documentazione, anche per gli eventuali terzi contraenti;

j) a trasmettere mensilmente al Committente, su supporto informatico e rispettiva copia cartacea timbrata e firmata, la raccolta delle informazioni sull'andamento degli infortuni del proprio personale e del personale degli eventuali terzi contraenti, verificatisi nei Lavori.

11. Il Committente e il CSE hanno facoltà di compiere verifiche a campione, ispezioni e accertamenti per il rispetto di quanto sopra e di richiedere ogni notizia o informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

12. Saranno comunicati all'Appaltatore i nominativi del CSP o del CSE, che dovranno essere riportati nel cartello di cantiere.

13. In caso di ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ARPA, VV.F., INPS, INAIL, ecc.) presso il cantiere, gli Impianti e le aree di lavoro, è fatto obbligo all'Appaltatore e ai suoi eventuali terzi contraenti di informare immediatamente il Committente, fornendo tutta la documentazione rilasciata dagli Organi di Vigilanza e quella predisposta dall'Appaltatore o dai suoi eventuali terzi contraenti a dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di legge.

Art.26
Riserve

1. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con la Committente, rinunciando espressamente all'applicazione

dell'art. 1460, c.c. fatta salva la possibilità dell'Appaltatore di formulare al Committente riserva formale, secondo le modalità previste nel presente articolo e, per quanto nel medesimo articolo non espressamente previsto, all'Allegato II.14 al Codice.

2. L'Appaltatore, a pena di decadenza, è tenuto a segnalare, mediante Posta Elettronica Certificata, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo primo verificarsi, qualsiasi evento che possa costituire causa di richiesta di danni e/o oneri e/o costi e/o maggiori tempi cui lo stesso ritenesse di aver diritto.

3. Fermo restando quando previsto al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto altresì, a pena di decadenza, ad iscrivere ogni richiesta di danni e/o oneri e/o costi e/o maggiori tempi nel primo atto utile a riceverla e/o in occasione della prima sottoscrizione del Registro di Contabilità successiva al verificarsi dell'evento che ne costituisce la causa.

4. In caso di sottoscrizione del Registro di Contabilità con riserva, l'Appaltatore dovrà a pena di decadenza esplicitare la riserva nel successivo termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, scrivendo nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande con esatta quantificazione dei maggiori oneri e/o tempi e dei criteri per la relativa quantificazione, completa di ogni dettaglio tecnico ed economico e con indicazione analitica delle ragioni di ciascuna domanda.

5. In caso di fatti continuativi, a pena di decadenza, l'Appaltatore ha l'onere di segnalare l'evento con le modalità previste al precedente comma 2 entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla prima manifestazione del fatto continuativo e di iscrivere riserva in occasione della prima sottoscrizione del Registro di Contabilità successiva alla prima manifestazione dello stesso e ad esplicitare la riserva entro i successivi 10 giorni. Il suddetto termine di segnalazione ed iscrizione della riserva decorre dalla data di inizio dell'evento e la quantificazione dell'onere dovrà essere aggiornata, sempre a pena di decadenza, ad ogni successiva sottoscrizione del Registro di Contabilità, sino alla cessazione del fatto continuativo stesso.

6. L'Appaltatore è tenuto, sempre a pena di decadenza, a confermare espressamente, in occasione di ogni successiva sottoscrizione del Registro di Contabilità, nonché in sede di sottoscrizione della contabilità finale, le riserve o domande formulate in precedenza.

7. La formulazione delle riserve, e qualunque azione ad esse conseguente, non costituisce atto di messa in mora nei confronti del Committente, né costituiscono alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni del Contratto.

8. Eventuali contestazioni o riserve formulate con modalità diverse da quelle indicate ovvero fuori dei limiti di tempo previsti saranno inammissibili e l'Appaltatore decadrà dal diritto di avanzare in qualsiasi forma o luogo le relative richieste.

9. Fermo quanto sopra, le riserve circa le risultanze del Verbale di Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere formulate, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del suddetto Verbale.

Articolo 27
Obbligo di riservatezza

1. L'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, la documentazione contrattuale e le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei Lavori. Detta documentazione non potrà essere utilizzata dall'Appaltatore che per i fini esclusivi per i quali è stata prodotta e comunque attinenti alla sola esecuzione dei Lavori, né potrà essere trasferita a terzi senza l'esplicita approvazione scritta della Committente.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno per l'Appaltatore vincolanti per tutta la durata del Contratto e verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. L'Appaltatore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

5. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

6. È facoltà della Committente verificare in qualsiasi momento il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

7. In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente articolo, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e del successivo articolo 29, fatto salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento del danno.

Articolo 28
Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice. L'Appaltatore provvederà ad inserire tale divieto anche nei contratti con i propri terzi contraenti e si impegnerà affinché lo stesso venga osservato.
2. È fatto inoltre esplicito divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dal Contratto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 120, comma 12, del Codice e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ex art 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. Si applica l'art. 124 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. al verificarsi delle situazioni di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione con l'Appaltatore designato ivi previste.

Articolo 29
Risoluzione

1. Oltre a tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, nel Contratto di Appalto e in tutti gli ulteriori Documenti contrattuali in esso richiamati e/o allegati, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile ("Clausola risolutiva espressa"), nei seguenti casi:
   - **a.** verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice;
   - **b.** positivo accertamento antimafia effettuato ad opera delle competenti Autorità nelle forme previste dal D.lgs. n. 159/2011 in capo all'Appaltatore;
   - **c.** qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art.99, comma 3 bis, del Codice;
   - **d.** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei Lavori;
   - **e.** violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza dei lavoratori;
   - **f.** mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 21;
   - **g.** mancata presentazione del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori, mancata revisione/aggiornamento dello stesso e/o mancata approvazione da parte del Direttore dei Lavori;
   - **h.** Violazione della disciplina in tema di "Trasparenza" di cui al successivo art. 30;
   - **i.** nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione formale inviati dalla Committente;
   - **j.** ritardo o inadempimento nell'esecuzione dei Lavori di Contratto che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo;
   - **k.** inadempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
   - **l.** gravi inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale relativo ai dipendenti dell'Appaltatore, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal Committente con qualsiasi mezzo nonché in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Contraente;

m. in caso di cessione del Contratto o dei crediti al di fuori delle ipotesi consentite dal precedente art. 28;

n. nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 27;

o. nei casi di violazione della disciplina legislativa e contrattuale del subappalto di cui al precedente art. 20;

p. nei casi di violazione del "Modello ex d.lgs. 231/2001" e del Codice Etico di cui successivo art.35;

q. nei casi di sospensione, interruzione, rallentamento dei lavori non autorizzata e/o non ordinata dal direttore dei lavori o dal RUP, o nei casi di mancata ripresa dei lavori disposta dal direttore dei lavori o dal RUP;

r. inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dal Committente;

s. in caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.;

t. nell'ipotesi di mancato rispetto degli impegni assunti in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM);

u. qualora, durante il corso dell'esecuzione dei lavori, al Fornitore - non possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III - venga revocata oppure sospesa la patente c.d. "a punti", di cui all'art. 27 del D.Lgs 81/2008 oppure qualora quest'ultima raggiunga un numero di crediti inferiore a 15;

v. in caso di violazione dell'art. 104, comma 9, del Codice qualora l'impresa sia ricorsa all'avvalimento;

w. in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili al Contratto.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo, in

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore ovvero - in assenza di quest'ultimo - alla presenza di due testimoni, l'accertamento dello stato di consistenza dei Lavori, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere, e la relativa presa in consegna.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Committente, decurtato delle eventuali penali e degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Committente medesimo.
4. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente ha altresì il diritto di escutere la cauzione definitiva di cui al precedente art. 21. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che verrà detratta dalle somme a qualsiasi titolo spettanti all'Appaltatore. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi derivanti dal ricevimento della raccomandata/PEC di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore dovrà procedere a consegnare al Committente tutti i documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione dei Lavori che siano stati fino a quel momento elaborati e dovrà provvedere immediatamente al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dal Committente; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Committente provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
6. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 5.

Articolo 30
Recesso

1. Il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione della Committente della volontà di recedere da formulare necessariamente per iscritto e trasmettere a mezzo PEC.
3. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché il valore dei materiali utili esistenti in cantiere e accettati dal Direttore dei Lavori prima della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, rinunciando il Contraente espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
4. Anche in caso di recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 29, commi 5 e 6.

Articolo 31
Risoluzione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 210 del Codice in materia di accordo bonario.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte altresì mediante transazione secondo le previsioni di cui all'articolo 212 del Codice.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Contraente non può comunque rallentare o sospendere i lavori/le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Articolo 32
Marchi, brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Contraente si obbliga fin da ora a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, il Committente è tenuta ad informare prontamente l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c. e ai sensi del precedente art. 29.

Articolo 33
Manleva

1. Il Committente è estraneo ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extracontrattuali di qualsiasi natura alle opere, alle persone e alle cose causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore. L'Appaltatore pertanto terrà indenne il Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto,

pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.

2. L'Appaltatore è responsabile anche per il caso in cui i danni derivino da fatto di un suo eventuale subappaltatore o subcontraente.

3. Le Parti convengono espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente per il preteso riconoscimento di danni riconducibili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore/subcontraente, l'Appaltatore dovrà totalmente manlevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa o molestia, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, obbligandosi a costituirsi in giudizio a proprie spese, e chiedendo l'estromissione della Committente.

4. Nel caso in cui fosse richiesto al Committente da parte di terzi il pagamento di somme causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore e/o al suo subappaltatore/subcontraente, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse eventualmente costretto a pagare, con facoltà per quest'ultimo di compensare quanto pagato con gli eventuali debiti che il Committente abbia nei confronti dell'Appaltatore, o di escutere le garanzie.

5. L'Appaltatore è altresì responsabile per i danni da esso causati nei confronti dei suoi contraenti e, pertanto, terrà indenne il Committente da ogni pretesa o rivalsa che i suoi contraenti dovessero avanzare in dipendenza di quanto sopra, ivi incluse spese legali e di giudizio, con facoltà per il Committente di compensare quanto pagato con gli eventuali debiti che il medesimo abbia nei confronti dell'Appaltatore, o di escutere le garanzie.

6. L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato al Committente e/o a terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se materialmente eseguite da terzi.

7. È esclusa ogni manleva da parte del Committente per danni e spese che l'Appaltatore dovesse sostenere in conseguenza di azioni stragiudiziali o giudiziali di terzi nei suoi confronti, a causa dell'esecuzione delle attività, salvo che per i dati e le informazioni forniti direttamente dal Committente e, in tale ultimo caso, a condizione che detti danni e spese non siano stati determinati da dolo o colpa del medesimo Appaltatore.

Articolo 34
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e delle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia, nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Appaltatore, nella suddetta qualità, si impegna per sé e per i suoi terzi contraenti, a:

- comunicare al Committente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa, che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al Contratto, comprensivo/i di IBAN, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto/i stesso/i. Provvederà altresì a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al Contratto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, apponendo sui predetti strumenti il CIG nonché il CUP di volta in volta indicato:
- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.3, L.n.136/2010 e s.m.i., con le modalità ivi previste;
- dare immediata comunicazione al Committente di ciascun inadempimento, proprio e/o delle proprie controparti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- inviare al Committente copia di qualsiasi contratto o accordo direttamente o indirettamente relativo all'esecuzione delle Prestazioni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del precedente art. 29, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore con messaggio P.E.C., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
4. A pena di nullità assoluta, l'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **o** i subcontraenti, di cui si impegna a trasmettere copia al Committente, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto e nei subcontratti diversi dal subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 35
Modello ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice Etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs.231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti consultabili sul sito internet del Committente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: *(i)* ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001*; (ii)* ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, *iii*) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ex art.1456 c.c., ai sensi del precedente art. 29 ("Risoluzione del Contratto").

Art.36
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del Contratto, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fisale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web del Committente in apposite sezioni dedicate.
4. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente all'Appaltatore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.